

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Urbanistica**

Prot. n.90/44360/2011

OGGETTO: COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. 26 AL  
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante parziale n. 26 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villafranca Piemonte, con deliberazione del C.C. n. 46 del 19/09/2011 (*Prat. n. 138/2011*), trasmesso alla Provincia in data 18/10/2011 (pervenuto in data 20/10/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 19/09/2011 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- a) modifica della possibilità di intervento su alcuni edifici ricadenti in centro storico;*
- b) modifica della possibilità di intervento con permesso di costruire in zona PC;*
- c) trasferimento di superficie produttiva da area PNIA ad area PC12A." (Cfr. pag. 1 della Relazione Illustrativa);*

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 26 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca Piemonte con deliberazione C.C. n. 46 del 19/09/2011, le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che:

?? la scelta di escludere la Variante in questione dalla Verifica preventiva in quanto "*.....non relativa alla realizzazione di nuovi volumi se non ricadenti all'interno di aree edificate....*" (Cfr. punto 5. - Relazione Illustrativa) parrebbe non coerente con la proposta di ampliare l'ambito produttivo *PC12* stralciando parte dell'area *PN1A* per le seguenti ragioni:

- l'ampliamento dell'ambito, seppur compensato da adeguate riduzioni di previsioni urbanistiche vigenti è soggetto alle nuove disposizioni in materia di tutela del suolo (capacità d'uso dei suoli eccellente/buona), ed in particolare, in riferimento alle opere di mitigazione e compensazione, si richiama la "Direttiva" di cui al comma 1 dell'art. 13 delle N.d.A. del PTC2, è citato: "*..... gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti,..... dovranno essere prioritariamente mitigati...*" e il comma 2: "*Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune compensazioni.....*";
- l'ampliamento interessa, come si evince dalla cartografia, le fasce di rispetto del pozzo dell'acquedotto (approvata ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 11/05/1999 n. 152 e s.m.i. con determinazione n. 245 del 17/06/2002 dalla Direzione "Pianificazione delle Risorse Idriche") ed in particolare la "zona di rispetto ristretta" e in misura maggiore la "zona di rispetto allargata";
- l'area prescelta di "atterraggio" si configura, sulla scorta dell'ortofoto in nostro possesso, come una realtà prevalentemente agricola, per la presenza di un numero limitato di manufatti (qualche unità residenziale e produttiva), probabilmente priva di sottoservizi, isolata dal conurbato ed infine con una capacità d'uso dei suoli eccellente/buona ;

?? fatto salvo quanto sopra indicato, si evidenzia che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione..... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, .... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*".

Quanto sopra per evidenziare che l'esclusione dalla procedura di VAS, dichiarata nella "*Relazione Tecnica*", deve trovare esplicito richiamo nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante con le relative motivazioni;

b) come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la

compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 01/12/2011

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale